

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 17 novembre 2016, n. 65

**Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:
un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica massima di 15 MW
per un totale di 5 aerogeneratori, sito nel Comune di Troia (FG) in località "Serraredine";
un cavidotto interrato a MT di collegamento tra gli aerogeneratori e tra questi e la SSE a 150 kV di Orsara di Puglia (FG) in località "Giardinetto" esistente, per una lunghezza complessiva di circa 8,5 Km;
Società e2i energie speciali S.r.l. con sede legale in Via Dante n° 15 – Milano.**

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione entro un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha approvato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla medesima conferenza.

Rilevato che:

- la Società e2i energie speciali S.r.l. (già Edison Energie Speciali S.p.A.), con istanza del 31/07/2014 prot. 64946, richiedeva l'attivazione della procedura di VIA alla Provincia di Foggia, per l'impianto indicato in oggetto e, con PEC inviata il 16.03.2015 ed acquisita al prot. n. AOO_159/17/03/2015/00001294I, presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 33 MW da realizzare nel Comune di Troia (FG), località "Serraredine - S. Andrea - Titoloni" nonché delle relative opere di connessione ed infrastrutture, afferenti all'esistente SSE di Orsara di Puglia, località "Giardinetto", ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, a seguito di ricognizione documentale e progettuale degli elaborati inseriti sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it, riscontrava alcune carenze e pertanto, con nota prot. n. AOO_159/27/03/2015/00001483U, comunicava il preavviso di improcedibilità ed invitava la Società al completamento dell'istanza, a cui la stessa dava riscontro con pec del 12/06/2015, acquisita al prot. n. AOO_159/15/06/2015/00002661I, dopo aver richiesto una proroga dei termini assegnati, motivandone la richiesta e venendo accolta dall'Ufficio;
- TERNA SpA con prot. 6628 del 08/05/2015, rilasciava il proprio Benestare sul progetto delle opere elettriche dell'impianto, che prevede quale STMG che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV con la SE della RTN a 150 kV di "Orsara", tramite le opere di connessione esistenti per l'allacciamento degli impianti di proprietà Edison, previa realizzazione degli interventi RTN già previsti nel Piano di Sviluppo (futuro collegamento Foggia – Accadia con entra-esce su Orsara, futuri raccordi a 150 kV della SE 380/150 kV Troia agli impianti CP Troia e EOS 1 Troia);
- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, viste le integrazioni trasmesse dalla Società Edison, con nota prot. n. AOO_159/15/06/2015/00002669U, comunicava formalmente alla stessa e agli Enti interessati al rilascio di parere per la realizzazione dell'impianto in oggetto, l'avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della L. n.241/90 e s.m.i.;
- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. n. AOO_159/21/07/2015/00003264U l'Ufficio convocava per il giorno 24/09/2015, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per la discussione della proposta progettuale in oggetto;
- nel corso della predetta Conferenza di Servizi, a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate, ad eccezione del Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia, si acquisivano i pareri/note di seguito riportati:
 - Regione Puglia – Servizio Foreste Sezione Provinciale di Foggia, nota prot. 17980 del 29/07/2015;
 - Regione Puglia - Servizio LL.PP - Uff. Coordinamento STP BA/FG, nota prot. 16610 del 03/07/2015;
 - Regione Puglia - Assetto del Territorio, nota prot. 8378 del 08/09/2015;
 - Città di Troia – Ufficio Tecnico, nota prot. 11173 del 03/07/2015;

- SNAM Rete Gas SpA, nota prot. 155 del 03/07/2015;
- AdB della Puglia, nota prot. n. 12498 del 10.09.2015;
- Consorzio di Bonifica della Capitanata, nota prot. 16576 del 23/09/2015;
- Città di Troia – Ufficio Tecnico, nota prot. 15590 del 23/09/2015;
- Modulo parere del Segretariato Regionale dei Beni Culturali della Puglia, con cui rende noto il parere della SBAP rilasciato con prot. 16167 del 03/12/2014 e deposita propria nota prot. 1500 del 05/02/2015, in cui assume e condivide integralmente le valutazioni della Soprintendenza BAP-Ba, Bat e Fg;
- Modulo parere della Società e2i Energie Speciali Srl, con cui trasmettono il parere dell'A.M. Comando Scuole 3^a Regione Aerea, prot. 42952 del 18/09/2015 nonché il parere dell'ASL di Fg, prot. 72467 del 04/09/2014.

I lavori della Conferenza di Servizi si concludevano con la presa d'atto che, allo stato, il progetto non era dotato ancora del necessario parere ambientale, nonostante la Società avesse inoltrato alla competente Provincia di Foggia istanza di VIA in data 31/07/2014. Pertanto l'ufficio, si riservava di diffidare il competente Settore della Provincia di Foggia, assegnando un termine di 15 gg per l'espressione del proprio parere, decorsi i quali avrebbe provveduto ad adottare i relativi poteri sostitutivi previsti dalla legge. Inoltre si prendeva atto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza SBAP per le Province BA, BAT e FG nell'ambito del procedimento di VIA, verso il quale la Società proponente deposita le proprie controdeduzioni in merito.

- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. n. AOO_159/28/09/2015/00003842U, trasmetteva alla proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della conferenza di servizi del 24/09/2015. Successivamente alla riunione della conferenza di servizi si acquisivano i seguenti ulteriori pareri/note:
 - Regione Puglia – Servizio Ecologia – Uff. Attività Estrattive, nota prot. 12523 del 17/09/2015;
 - Regione Puglia - Servizio LL.PP. – Uff. Espropri/Contenzioso LL.PP., nota prot. 22899 del 25/09/2015;
 - MISE – Divisione III – Isp. Territoriale Puglia, Basilicata e Molise III Settore, nota prot. 126175 del 06/10/2015;
 - Regione Puglia – Servizio Demanio e Patrimonio – Uff. Parco Tratturi, nota prot. 12456 del 06/10/2015;
 - Comando Militare Esercito “Puglia”, nota prot. 18366 del 09/10/2015;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nota prot. 17941 del 16/10/2015;
 - Soprintendenza Archeologia della Puglia – Taranto, nota prot. 12443 del 09/11/2015.
- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. n. AOO_159/30/09/2015/00003868U, invitava e diffidava l'Amministrazione Provinciale di Foggia ad esprimersi in merito al parere di compatibilità ambientale dell'istanza di VIA presentata dalla Società in data 31/07/2014, nel termine perentorio di 15 giorni; non avendo avuto alcun riscontro dalla Provincia di Foggia, con nota prot. AOO_159/05/11/2015/00004459U devolveva il procedimento *de quo* richiamato alla Giunta regionale, per l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 11/2001;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con pec prot. 29923 del 02/05/2016, acquisita al prot. n. AOO_159/03/05/2016/00001665I, trasmetteva per opportuna conoscenza alla Sezione, la rimessione del procedimento di VIA al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. 13905 del 30/06/2016, acquisita al prot. AOO_159/08/07/2016/00002530I, in riferimento alla suddetta richiesta, comunicava l'insussistenza delle condizioni di rimessione alla PdCM del procedimento per mancata conclusione della conferenza dei servizi relativa al procedimento di VIA proposto dalla Società;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con pec del 19/10/2016, acquisita al prot. 3854 del 20/10/2016, comunicava che il Dirigente del Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1813 del 18/10/2016, sentito il Comitato tecnico per la VIA, esprimeva parere favorevole limitatamente agli aerogeneratori T1-T3-T4-T5-T7, ai sensi dell'art. 16 comma 5 L.R. 11/2001;
- la Società e2i Energie Speciali S.r.l., con pec del 03/11/2016 acquisita al prot. n. 4030 del 04/11/2016, comunicava di aver aggiornato gli elaborati progettuali sul portale telematico di Sistema Puglia, al parere

ambientale espresso con Determinazione Dirigenziale n. 1813 del 18/10/2016.

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Provincia di Foggia, Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 1813 del 18/10/2016**, notificata con prot. 67158 del 19/10/2016 ed acquisita agli atti al prot. 3854 del 20/10/2016, con cui si esprime parere favorevole in merito alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico, da realizzarsi nel Comune di Troia (FG) – località “Serraredine – S. Andrea – Titoloni”, relativamente agli aerogeneratori T1-T3-T4-T5-T7 e parte delle opere connesse afferenti all’esistente SSE di Orsara di Puglia località Giardinetto presentato dalla Società e2i energie speciali S.r.l., con la prescrizione di rimodulare il tracciato del cavidotto affinché non interferisca con il sito protostorico che dovrà nella sua estensione, essere preservato da ogni attraversamento;
- **Regione Puglia – Servizio Demanio e Patrimonio – Ufficio Parco Tratturi**, prot. n. 12456 del 06/10/2015, acquisito al prot. n. 4035 del 08/10/2015, con cui si rileva l’interessamento del Trattarello Troia – Incoronata mediante la realizzazione di un cavidotto che lo attraversa in tre punti, esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, subordinando lo stesso al parere favorevole da parte della Soprintendenza Archeologica della Puglia – Taranto;
- **Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive**, prot. n. 12523 del 17/09/2015, acquisito al prot. 3848 del 29/09/2015, comunica che “verificata la compatibilità con le attività Estrattive autorizzate e/o si richieste, si esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate”;
- **Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici – Ufficio Espropri/Contenzioso LL.PP.**, prot. n. 22899 del 25/09/2015, acquisito al prot. n. 3849 del 29/09/2015, con cui “si esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera con le prescrizioni ed osservazioni ivi riportate”;
- **Regione Puglia – Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia**, prot. n. 17980 del 29/07/2015, acquisito al prot. n. 3501 del 26/08/2015, con cui si comunica che i siti di progetto posti nell’agro del Comune di Troia (Fg) per il parco eolico sito nelle località “Serraredine – S. andrea – Titoloni” e quelli riguardanti le opere di connessione fino alla loc. “Giardinetto”, in agro del Comune di Orsara di Puglia (Fg) NON sono assoggettati alla tutela del R.D.L. 3267/1923;
- **Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica**, prot. n. 8378 del 08/09/2015, acquisito al prot. n. 3651 del 09/09/2015 rappresenta che:
 - il Servizio Energia regionale ha richiesto con nota prot. AOO_159/0003264 del 21/07/2015, nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003, il parere di competenza. Dalla stessa nota si evince che la Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, ad oggi, non ha fornito alcun parere di compatibilità ambientale relativo all’istanza in oggetto;
 - la Legge Regionale n. 19/2015 pubblicata il 15/04/2015 sul BURP n. 53, la quale modifica ed integra l’art. 7 della Legge Regionale n. 20/2009, in merito alla definizione delle competenze per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica:

“1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione per le opere soggette a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla provincia il cui comitato comprende un esperto in materia di paesaggio.”;
 - il Settore Ambiente della Provincia di Foggia con nota prot. n. 42607 del 17/06/2015, ha comunicato allo scrivente Servizio di possedere i requisiti richiesti dalla L.R. n. 19/2015 in merito alla competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale.

Ciò premesso comunica che per il progetto in oggetto, sottoposto a procedimento di VIA di competenza provinciale, dovrà essere rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica per opere di rilevante trasformazione, ai sensi dell'art. 89.1.b2 del PPTR valutando gli aspetti di compatibilità con gli indirizzi e le direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Paesaggistica della *Figura Territoriale 3.5/Lucera e le serre dei monti Dauni*.

Detto accertamento di compatibilità paesaggistica è in capo alla provincia che lo rilascerà nell'ambito della conferenza di cui all'art. 15 della L.R. n. 11/2001 come modificata dalla L.R. n. 4/2014;

- **Regione Puglia – Servizio Lavori Pubblici. – Ufficio Coordinamento STP BA/FG**, prot. n. 16610 del 03/07/2015, acquisito al prot. n. 3058 del 08/07/2015, comunica che dall'esame degli atti si è rilevato che i gruppi di produzione (aerogeneratori) non interferiscono con i corpi idrici e che le opere di connessione alla rete TERNA interferiscono con i corsi d'acqua pubblica "Fosso Acqua salata" e "Torrente Sannoro" con modalità di attraversamento non intrusive. Pertanto ritiene di poter rilasciare il proprio Nulla Osta per il propedeutico rilascio da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, della concessione demaniale;
- **Città di Troia**, con modulo-parere prot. n. 15590 del 23/09/2015, acquisito al prot. n. 3812 del 24/09/2015, comunica che, in riscontro alla richiesta da parte della Regione Puglia, di "esprimere il proprio parere anche in ordine: ad eventuali sovrapposizioni di effetti e quindi del relativo impatto cumulativo, determinato dalla sommatoria delle iniziative potenzialmente accoglibili presentate sui territori limitrofi a quelli oggetto del progetto in valutazione; all'eventuale interferenza del parco fotovoltaico, il cui posizionamento generi contrasto con eventuali altri parchi, eolici e/o fotovoltaici, autorizzati in regime di DIA, se esistenti", rappresenta quanto segue:

il parco eolico di cui all'oggetto presenta:

- n. 5 aerogeneratori denominati T1-T2-T3-T4-T5 che sono inseriti in un contesto privo di iniziative eoliche di grande e piccola taglia e quindi non si generano impatti cumulativi;
- n. 2 aerogeneratori denominati T7-T8 inseriti in un contesto in cui è presente un parco fotovoltaico da 1 MW ed una pala eolica singola da 200 kW autorizzata, con impatto cumulativo poco significativo;
- n. 1 aerogeneratore denominato T6 che interferisce a distanza pari a circa 400 metri con un'iniziativa di mini eolico potenzialmente accoglibile, con impatto cumulativo poco significativo;
- n. 3 aerogeneratori denominati T9-T10-T11 inseriti in un territorio che ospita un parco di grande eolico composto da aerogeneratori di taglie similari a quelli di cui all'oggetto.

Per quanto suddetto, ai fini urbanistici si esprime parere favorevole;

- **Città di Troia**, prot. n. 11173 del 03/07/2015, acquisito al prot. n. 3057 del 08/07/2015, con errata corrige al parere rilasciato con nota prot. n. 10239 del 19/06/2015, rilascia il proprio parere favorevole per l'intervento di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) della L.R. Puglia n. 19 del 19/07/2013;
- **Autorità di Bacino della Puglia**, prot. n. 12498 del 10/09/2015, acquisita al prot. n. 3793 del 22/09/2015, ritiene per quanto di propria competenza (ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I.), in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto, con le seguenti prescrizioni:
 1. gli attraversamenti del reticolo idrografico mediante ancoraggio al manufatto idraulico (da realizzarsi secondo le modalità descritte nella Relazione idraulica) siano realizzati in modo che le opere resistano agli effetti meccanici delle piene due centennali ed inoltre gli eventuali pozzetti di ispezione siano realizzati a tenuta stagna; infine, ferma restando la necessità di acquisire il parere degli Enti gestori dei manufatti interessati, resti in ogni caso inteso che sono a carico del proponente gli eventuali danni al cavidotto conseguenti ad eventi di piena nonché gli oneri per la sua rimozione e/o sostituzione per la realizzazione di varianti a seguito di adeguamenti delle esistenti opere di attraversamento decisi da altre Amministrazioni;
 2. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre la quota di posa del cavidotto sia valutata sulla base della capacità erosiva della piena due centennale degli impluvi coinvolti, tenendo

conto che bisognerà garantire un franco di sicurezza di 1 m tra il cavidotto stesso e la quota del terreno al momento della massima escavazione (e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto); infine i punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle fasce di tutela del reticolo idrografico di cui agli artt. 6 e 10 delle N.T.A.;

3. per le intersezioni del cavidotto con il reticolo idrografico di cui all'ultimo punto dei "considerato che":
"nella documentazione integrativa non vengono esaminate n. 2 intersezioni del cavidotto con il reticolo idrografico (una ubicata fra il F. Acqua Salata e il Torrente Sannoro, l'altra a sud del T. Sannoro)", si adottino le soluzioni tecniche descritte nella relazione idraulica, tenendo conto delle relative prescrizioni (punti 1 e 2 del presente elenco).
- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata**, prot. n. 17941 del 16/10/2015, acquisita al prot. n. 4181 del 16/10/2015, comunica che: dall'esame della documentazione integrativa si rileva che per entrambi gli attraversamenti del cavidotto esterno di connessione con la sottostazione elettrica e la rete idrografica regionale demaniale: attraversamento n°3 con il Canale Acqua Salata e attraversamento n°4 con il Torrente Sannoro, la soluzione progettuale prevede l'aggancio del cavidotto alla struttura dell'impalcato del ponte sovrappassante l'alveo, sul lato valle dello stesso; si ritiene che dette modalità di attraversamento degli alvei non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori;
 - **SNAM Rete Gas SpA**, con nota fax acquisita al prot. n. 3785 del 21/09/2015, allegano quanto già espresso con il parere prot. n. 55 del 03/07/2015, in cui comunicano che "segnatamente agli elaborati di progetto, allegati al portale della Regione Puglia, comparati con i ns. disegni di dettaglio, Vi confermiamo che nelle particelle interessate dalle attività di progetto NON sono presenti nostri metanodotti";
 - **Comando Militare Esercito "Puglia"**, prot. n. 18366 del 09/10/2015, acquisita al prot. n. 4108 del 13/10/2015, rappresenta che:
 - tenuto conto che l'impianto in questione non ha incidenza né interferisce con immobili militari o poligoni di tiro o zone soggette a servitù militari;
 - considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/08), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di interrati;
 - detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica di ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli";esprime parere favorevole;
 - **Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M. / 3^a Regione Aerea**, prot. n. 42952 del 18/09/2015, acquisita al prot. n. 3771 del 18/09/2015, comunica che: in esito all'istanza pervenuta, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto e si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa;

Considerato che:

- la Società, in data 29/09/2016, così come già richiesto con la nota del 27/02/2015 regolarmente caricata sul portale telematico istituzionale insieme all'istanza di A.U., richiedeva l'attivazione della procedura per l'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., trasmettendo tutta la documentazione catastale aggiornata al progetto definitivo;
- la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. 3474 del 30/09/2016, inoltrava al Comune di Troia l'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo", con l'elenco dei proprietari e relativi Fogli e Particelle dei terreni coinvolti dalla realizzazione dell'impianto, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi del D.P.R. n.327/01;

- la Società e2i Energie Speciali S.r.l., con pec acquisita al prot. n. 3901 del 24/10/2016, trasmetteva copia di avvenuta pubblicazione del suddetto avviso su un quotidiano nazionale ed uno locale;
- il Comune di Troia, con pec del 07/11/2016 acquisita al prot. n. 4088 del 07/11/2016, trasmetteva la certificazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune del medesimo avviso, dal 05/10/2016 al 04/11/2016, dal quale non risultavano essere pervenute opposizioni da parte delle ditte proprietarie dei terreni interessati dalla procedura ex D.P.R. n.327/01;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 4087 del 07/11/2016, trasmetteva la dichiarazione del progettista attestante la non interferenza dell'intervento con i titoli minerari per idrocarburi (U.N.M.I.G.), di cui al R.D. n.1775/33;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7: "all'esito dell'ultima riunione...l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza....sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 4090 del 08/11/2016, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo, la comunicazione di conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi e, pertanto, invitava la Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante della Società e dei progettisti in ordine al medesimo progetto approvato.

Ed ancora che:

- la Società e2i Energie Speciali S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 4237 del 16/11/2016, in considerazione della tecnologia dei nuovi impianti che garantirebbero una vita utile ben superiore ai 20 anni, richiedevano *"di prevedere che il rilasciando provvedimento di A.U. ex D. Lgs. n. 387/2003, abbia una durata pari a 20 anni, prorogabile di ulteriori 9 anni"*.

Rilevato infine che:

- in data 10 novembre 2016 è stato sottoscritto dalla Società e2i Energie Speciali S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Troia ai sensi della D.G.R. n. 3029/10, così come modificata dalle Sentenze n. 2748/2013 del TAR Lazio e n. 5249/2014 del Consiglio di Stato, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Programmazione Acquisti della Regione Puglia, in data 16/11/2016 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 018824.
- la Società e2i Energie Speciali S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 4255 del 17/11/2016, ha depositato:
 - n. 4 copie del progetto definitivo adeguato a tutte le prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi ;
 - asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
 - asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
 - dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, da parte di agronomo abilitato, che attesta l'assenza di produzioni agro-alimentari di pregio nonché di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007 nelle aree interessate;
 - Visura Storica Camerale Società di Capitale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 ai fini delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 16 della

Legge Regionale n. 25/2012, da cui si evince che l'attuale legale rappresentante della Società è il sig. Giuseppe Noviello;

- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio;
- il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 in applicazione all'art. 184 del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell'Allegato 4 dello stesso D.M. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" nonché il piano di gestione dei rifiuti.

La Società e2i Energie Speciali S.r.l., è tenuta a trasmettere per via telematica il Piano di Utilizzo anche all'ARPA Puglia ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 21 del D.M. n.161/2012, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ovvero del comma 4 dell'art. 41bis della L.98/2013, nella fattispecie in cui sia accertato che il terreno non risulti contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.

La Società e2i Energie Speciali S.r.l., è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché a trasmettere gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 1 e del comma 4 dell'art. 14 quater della Legge 241/90 così come modificata dalla dal D.Lgs. 127/2016, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e delle D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e n. 3029/2010, per la realizzazione e l'esercizio delle seguenti opere:

- costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da **5** aerogeneratori, con potenza complessiva massima di **15 MW**, sito nel Comune di Troia (FG) in località "Serraredine", aventi le seguenti coordinate geografiche in formato WGS84:

AEROGENERATORE N.	Latitudine N	Longitudine E
T1	41,350269	15,349728
T2	41,353292	15,357086
T3	41,353984	15,362657
T4	41,355250	15,3690047
T5	41,359590	15,367376

- un cavidotto interrato a MT di collegamento tra gli aerogeneratori e tra questi e la SSE a 150 kV di Orsara di Puglia (FG) in località "Giardinetto" esistente, per una lunghezza complessiva di circa 8,5 Km; con le seguenti prescrizioni dettate dagli Enti, recepite e fatte proprie:
 1. è fatto obbligo ad Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2008, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'AdB Puglia, con prot. n. 12498 del 10/09/2015;
 2. è fatto obbligo alla Società e2i Energie Speciali S.r.l., a valle degli esiti delle indagini non invasive (geofi-

sica), per la determinazione dell'estensione del sito *protostorico* attraversato dal cavidotto principale, di presentare il progetto di rimodulazione del tracciato del cavidotto, al fine di evitare assolutamente ogni interferenza con il suddetto sito. Qualora tale rimodulazione del cavidotto, contempili un'inevitabile variazione del tracciato dello stesso rispetto al progetto definitivo autorizzato, la Società dovrà presentare un'istanza di variante, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 25/2012.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Viste le linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Vista la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.07.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 03.02.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 02.04.2014;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 10 novembre 2016 dalla Società e2i Energie Speciali S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società e2i Energie Speciali S.r.l. con sede legale in Milano alla Via Dante n° 15 - Cod. Fisc./P.IVA n. 12921540154, di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da **5** aerogeneratori, con potenza complessiva massima di **15 MW**, sito nel Comune di Troia (FG) in località

“Serraredine”, aventi le seguenti coordinate geografiche in formato WGS84:

AEROGENERATORE N.	Latitudine N	Longitudine E
T1	41,350269	15,349728
T2	41,353292	15,357086
T3	41,353984	15,362657
T4	41,355250	15,3690047
T5	41,359590	15,367376

- un cavidotto interrato a MT di collegamento tra gli aerogeneratori e tra questi e la SSE a 150 kV di Orsara di Puglia (FG) in località “Giardinetto” esistente, per una lunghezza complessiva di circa 8,5 Km; con le seguenti prescrizioni dettate dagli Enti, recepite e fatte proprie:
 1. è fatto obbligo ad Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2008, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall’AdB Puglia, con prot. n. 12498 del 10/09/2015;
 2. è fatto obbligo alla Società e2i Energie Speciali S.r.l., a valle degli esiti delle indagini non invasive (geofisica), per la determinazione dell’estensione del sito *protostorico* attraversato dal cavidotto principale, di presentare il progetto di rimodulazione del tracciato del cavidotto, al fine di evitare assolutamente ogni interferenza con il suddetto sito. Qualora tale rimodulazione del cavidotto, contempra un’inevitabile variazione del tracciato dello stesso rispetto al progetto definitivo autorizzato, la Società dovrà presentare un’istanza di variante, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 25/2012.

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell’art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. “sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”.

ART. 4)

La Società e2i Energie Speciali S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*”.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, ai sensi del D.M. 23/06/2016, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della società proponente;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell’energia.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l’impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991

e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater commi 1 e 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza

motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determi-

nazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**